



COMUNE DI VOLTERRA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Articolo 1 - Principi

1. A norma dell'articolo 40 dello Statuto del Comune di Volterra, viene istituita la Consulta del Volontariato, da ora in avanti "Consulta";
2. Il presente regolamento disciplina la modalità di composizione, la durata, le attività e le funzioni che la Consulta potrà svolgere.

Articolo 2 - Istituzione e finalità

1 La Consulta ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione dei servizi finalizzati alla promozione del benessere sociale, alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della singola persona e della collettività.

2 La Consulta ha in particolare le seguenti finalità:

- a) Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla definizione delle azioni di supporto al Volontariato nel pieno rispetto dei differenti ruoli, competenze e responsabilità;
- b) Promuovere la collaborazione e coordinare le attività e iniziative nonché lo scambio di esperienze fra i soggetti che operano in ambito sociale sul territorio comunale;
- c) Elaborare proposte e collaborare alla individuazione di attività, interventi e iniziative fra le varie associazioni;
- d) Favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, condivisione, aiuto, mutuo aiuto e sostegno in particolare dei soggetti sociali deboli ed emarginati;
- e) Proporre iniziative, eventi, manifestazioni e tutto ciò che contribuisce all'aggregazione e alla partecipazione sociale.

Articolo 3 - Composizione

1. Compongono la Consulta tutte le associazioni di volontariato, iscritte all'Albo comunale delle associazioni non profit e le Caritas cittadine
2. L'Assessore o Consigliere all'Associazionismo e al Volontariato del Comune di Volterra, che svolgerà il ruolo di presidente della Consulta;
3. N. 1 membro per gruppo consiliare;
4. L'Assessore o il Consigliere delegato alle Politiche Sociali è invitato permanente alle riunioni della Consulta.
5. Il Sindaco è invitato permanente alle riunioni della Consulta;
6. Il Sindaco Giovani, o un suo delegato, è invitato permanente alle riunioni della Consulta;

7. Non esistono motivi per l'esclusione di un'associazione dalla partecipazione alla Consulta se non per lo scioglimento volontario della stessa e per recesso dall'iscrizione all'Albo delle associazioni non profit.
8. La Consulta, nell'esercizio della sua attività di coordinamento, non ha alcun potere di ingerenza sulle decisioni delle singole organizzazioni aderenti, che mantengono la propria autonomia giuridica e funzionale, sia nel compimento degli atti interni che esterni, siano essi di attività ordinaria che straordinaria
9. Le organizzazioni che fanno parte della Consulta hanno diritto a:
- a) Partecipare alle attività e iniziative promosse dalla Consulta;
 - b) Partecipare, mediante i propri rappresentanti, ad ogni seduta dell'Assemblea, con diritto di voto;
 - c) Accedere alle cariche elettive della Consulta stessa.

Articolo 4 - Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:
- a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente;
 - c) Il Vice Presidente;

Articolo 5 - L'Assemblea della Consulta

1. Compongono l'Assemblea della Consulta con diritto di voto:
- a) Il legale rappresentante (o suo delegato) delle associazioni come descritte al precedente art. 3
 - b) I membri specificati nell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Per il primo insediamento dell'Assemblea, ciascuna organizzazione, dovrà comunicare il nominativo del proprio rappresentante entro quindici giorni dalla richiesta del Comune. Nel caso la designazione non pervenga, sebbene sollecitata, entro detto termine, la prima seduta potrà comunque essere convocata. Le eventuali designazioni pervenute oltre il termine avranno efficacia sulla composizione dell'Assemblea dall'annuale revisione dinamica di cui ai successivi articoli.
3. Entro il 31 Gennaio di ogni anno l'Assemblea verifica eventuali recessi di organizzazioni aderenti. In caso di assenza di espressa volontà di recesso da parte delle organizzazioni aderenti, le relative adesioni si considerano tacitamente rinnovate.
4. La decadenza dell'associazione comporta automaticamente la decadenza da eventuali cariche assunte in seno alla Consulta dal suo rappresentante.

Articolo 6 - Funzioni dell'Assemblea della Consulta

1. L'Assemblea è l'organo decisionale di indirizzo, di impulso e di programmazione generale della Consulta e ha i seguenti compiti:
 - a) Elegge il Vice Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti designati da ciascuna organizzazione quali componenti dell'Assemblea;
 - b) Esprime pareri, se richiesti dagli organi comunali deliberanti, formula proposte e promuove iniziative.

Articolo 7 - Convocazione e svolgimento sedute dell'Assemblea della Consulta

1. Durante la prima seduta si procede all'elezione del Vice Presidente;
2. Nella convocazione devono essere indicati:
 - a) Data, ora e luogo dell'incontro;
 - b) Ordine del giorno.
3. La convocazione, con l'ordine del giorno da trattare, dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista con avviso trasmesso tramite posta elettronica o con altro strumento elettronico, come ad esempio messaggistica Whatsapp contenente l'elenco degli argomenti posti in discussione;
4. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta con lettera scritta al Presidente e per conoscenza al Sindaco, da almeno un terzo, arrotondato all'unità inferiore, dei componenti dell'Assemblea in carica alla data della richiesta;
5. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte all'anno su indicazione del Presidente;
6. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei delegati all'Assemblea ovvero su convocazione del Presidente;
7. Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se presenti la maggioranza assoluta dei delegati, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo degli aventi diritto;
8. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti;
9. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di delegare nelle singole sedute un altro componente, previa delega scritta di cui deve essere informato il Presidente. Il delegato può ricevere una sola delega. Ogni membro, oltre al voto per delega, ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.
10. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dal Presidente soggetti che abbiano attinenza con le tematiche all'ordine del giorno.

Articolo 8 Poteri del Presidente della Consulta

1. Il Presidente rappresenta la Consulta in ogni rapporto esterno coi soggetti pubblici o privati e presiede l'Assemblea.
2. Il Presidente convoca, dirige e coordina i lavori dell'Assemblea;
3. Nomina il segretario della Consulta;
4. In caso di impedimento del Presidente le sopraelencate competenze sono assolte dal Vicepresidente che viene eletto durante la prima adunanza

Articolo 9 - Sede legale della Consulta

1. La Consulta ha sede legale presso il Comune di Volterra.

Articolo 10 - Segreteria della Consulta

1. Il presidente ha facoltà di nominare tra i delegati delle organizzazioni nell'Assemblea, una persona di fiducia per svolgere le funzioni di Segretario della Consulta.
2. Il Segretario ha il compito di redigere un sintetico verbale sull'andamento della seduta dell'Assemblea e lo sottoscrive insieme al Presidente. Il verbale rimarrà agli atti del Comune, a disposizione dei componenti dell'Assemblea della Consulta.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. La partecipazione alle riunioni della Consulta è a titolo gratuito;
2. Per ogni altra specifica non regolamentata dal presente regolamento si rimanda alla disposizioni di legge;
3. La proposta di modifica diviene efficace se approvata con deliberazione del Consiglio Comunale;
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività del provvedimento di approvazione da parte del Consiglio Comunale.